



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA n. 7 - 2025

Nel giudizio iscritto al n. 63127 del registro di Segreteria sul ricorso
proposto dal

Brig. Capo. Q. S. della Guardia di Finanza in congedo **L. C.** (C.F.: -)

nato il - a -, residente in -, Via -, rappresentato e difeso dall'Avv.

Sergio Zaccariello (C.F.: ZCCSRG62D03I138T) e dall'Avv. Stefano

Zaccariello (C.F.: ZCCSFN94C08I274W) del foro di Lucca,

elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Viareggio (LU), via L.

Repaci n. 16, come da mandato in calce all'atto introduttivo del

giudizio, che dichiarano di voler ricevere comunicazioni, notifiche e/o

avvisi ai seguenti domicili digitale P.E.C.:

sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it;

stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it; fax 0584/1989007;

ricorrente

contro

INPS, CF 80078750587, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in

persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*, elettivamente

domiciliato in Firenze Via Del Proconsolo n.10, rappresentato e difeso

nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ilario Maio (c.f. MAILR I63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (c.f. MCHNNL64S43H282S), in forza di procura generale alle liti del legale rappresentante dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 479/94, a rogito Notaio Dott. Roberto Fantini del 22.03.2024, rep. n.37875/i raccolta n. 7313, del 22.03.2024, depositata presso la Cancelleria della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana.

PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

Per

Previo annullamento/disapplicazione del provvedimento della direzione Provinciale INPS di Massa Carrara di rigetto della domanda di pensione privilegiata dell'11 novembre 2021 e del verbale della CMV di Firenze mod. BL/B n. -, nonché di precedente determinazione dirigenziale -,

l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione della pensione privilegiata tabellare a vita di 7^ categoria della Tabella A annessa al DPR n.834/81 ex art. 67 DPR 1092/1973 o di altra categoria tabellare risultante ad esito di eventuale C.T.U. medico legale, per cumulo di una serie di stati patogeni asseritamente determinati da lesioni traumatiche al rachide subite in più tempi, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, ciascuno ascrivile alla 8^categoria della Tabella A cit. e, in specie: gli "Esiti di trauma cranico cervicale", quelli derivanti dal "Pregresso trauma cranico non commotivo con ferita

L.C. al cuoio capelluto”, quelli derivanti dalla “Pregressa distorsione del rachide cervicale”; quelli derivanti dalla “Pregressa distorsione dorso lombare”, e

la condanna dell’INPS “*alla liquidazione, in favore del ricorrente, della pensione privilegiata a vita di 7^a categoria della Tabella A, a decorrere dal 01.02.2021 ex art. 67 DPR 1092/1973, con l’aumento decimale della pensione ordinaria in godimento, con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale*” e vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all’udienza del 14 gennaio 2025 il relatore cons. Elena Papa; l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS, gli avv. Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello per il ricorrente.

Premesso in

FATTO

Con ricorso del 27 maggio 2024 il Brig. Capo. Q. S. della Guardia di Finanza in congedo L. C., cessato dal servizio a partire dall’1 febbraio 2021, ha lamentato di avere visto rigettare dall’INPS la propria domanda di pensione privilegiata di 7° categoria della Tabella A, presentata in data 11 novembre 2021, asseritamente spettantigli per effetto del cumulo di una serie di patologie conseguenti a lesioni traumatiche al rachide subite in più tempi, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in alcuni casi con riconoscimento di equo

indennizzo.

In particolare, ha affermato, anche sulla base di una relazione di medico pubblico prodotta agli atti, che gli “esiti di trauma cranico cervicale”, quelli derivanti dal “Pregresso trauma cranico non commotivo con ferita L.C. al cuoio capelluto” e quelli derivanti dalla “Pregressa distorsione del rachide cervicale” avrebbero determinato la menomazione fisica di *“cervicobrachialgia bilaterale con prevalenza sul lato destro in documentata cervicoartrosi con associato danno neurogeno cronico sul deltoide e sul bicipite a destra (C5-C6)”*, asseritamente ascrivibile all’8° categoria della tabella A, del d.P.R. n. 834/81, mentre gli esiti della “Pregressa distorsione dorso lombare”, avrebbero determinato la menomazione fisica di *“lombosciatalgia bilaterale con prevalenza sul lato destro in documentata lombo artrosi plurisegmentica con associato danno neurogeno cronico del tibiale anteriore e del vasto mediale a destra”*, anch’essa ritenuta ascrivibile all’8° categoria della tabella A, così determinandosi, per effetto del cumulo, la riconduzione delle infermità alla 7° categoria della medesima Tabella A (cfr. d.P.R. n. 841/1980, Tab. F allegata).

Al contrario, la CMV dell’INPS di Firenze, chiamatolo a vista nel corso del procedimento amministrativo iniziato per la pensione privilegiata, avrebbe, a suo dire, esaminato le 4 patologie sopraindicate nella loro qualificazione originaria, e non nei risvolti evolutivi attualizzati, concludendo per la loro non classificabilità ai fini della pensione privilegiata, con conseguente rigetto dell’istanza. Ha infine chiesto di

disporsi CTU ai fini accertativi, ove ritenuto necessario.

L'INPS si è costituita in giudizio con memoria del 17 dicembre 2024, affermando preliminarmente un proprio difetto di legittimazione passiva al presente giudizio, stante il carattere vincolante delle valutazioni della CMV, cui non può che adeguarsi negli esiti. Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153 del CGC per non coincidenza delle infermità indicate sia nella domanda amministrativa di pensione privilegiata da questi formulata, che nel verbale della CMV di Firenze, con quelle rivendicate in ricorso come da queste conseguenti.

Ha, infine, contestato la fondatezza del ricorso nel merito, opponendosi alla richiesta CTU. In via subordinata, per il caso di accoglimento, ha chiesto la previa deduzione nella misura di legge di quanto già percepito dal ricorrente per la medesima causale a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 144 del d. P.R. n. 1092/1973, ribadendo, per il medesimo caso, il principio dell'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda ha ad oggetto il riconoscimento di causa di servizio per gli esiti di aggravamento di patologie in parte già oggetto di equo indennizzo, a fronte di istanza di esame attualizzata e di suo rigetto da parte della autorità amministrative competenti.

2. In via preliminare si rigettano le eccezioni dell'Istituto previdenziale in ordine al difetto di legittimazione passiva al giudizio e

di sua inammissibilità ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), del CGC.

Quanto alla prima eccezione non assume infatti rilievo il carattere vincolato dell'attività amministrativa rimessa all'INPS rispetto agli esiti dell'esame della CMV, rimanendo comunque l'Istituto previdenziale il soggetto competente per l'erogazione del trattamento previdenziale, mentre l'attività valutativa della CMV mantiene carattere endoprocedimentale ed ha rilevanza meramente interna.

Neppure può essere accolta l'eccezione di difetto di domanda amministrativa rispetto alle patologie indicate in atti dal ricorrente come conseguenti all'aggravamento delle iniziali infermità.

Si osserva, infatti, che correttamente l'istanza amministrativa ha avuto ad oggetto il riesame di infermità già occorse e che questo si sarebbe dovuto aggiornare nella sua portata lesiva della salute del ricorrente alla data della valutazione rimessa alla CMV, oggetto, appunto di contestazione non in via diretta, ma nei suoi esiti provvedimenti di rigetto da parte dell'INPS della domanda di pensione privilegiata.

3. Stante la produzione di perizia di parte redatta da medico ospedaliero, specialista in ortopedia e traumatologia idonea a integrare argomento di prova, una volta decise le questioni preliminari di rito suestese con sentenza non definitiva, ritiene questo giudice di dover disporre, con separata ordinanza, consulenza tecnica d'ufficio sulla materia con prosecuzione del giudizio.

4. Spese al definitivo.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, non definitivamente pronunciando,

a) rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso;

b) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS;

c) provvede con separata ordinanza in merito all'istruzione probatoria e al prosieguo del giudizio.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Firenze nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 31 01 2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Firenze, il 31. 01. 2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente